



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2008/2009**

### COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 10 MARZO 2009

#### **1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 Marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	PRESIDENTE
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE

**RECLAMO N. 90 della società POL. SAN GIUSEPPE ROSARNO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 102 del 20.02.2009 (Ammenda di € 500,00, squalifica calciatori CANNIZZARO Domenico e OLIVERI Francesco per SETTE gare, squalifica calciatori ASTORNO Simone, CIMATO Sabatino, D'AGOSTINO Giuseppe, FAZZARI Girolamo, FIUMARA Francesco, MEGNA Francesco e SERRETI Vincenzo per CINQUE gare, inibizione Sig. IANNACI Nicola fino al 18.03.2009).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

che risulta in maniera chiara ed inequivoca che alla fine dell'incontro i giocatori nonché le riserve della società Pol. San Giuseppe Rosarno, si sono resi protagonisti di atti di violenza tanto grave quanto gratuita, che si concretizzavano in una vera e propria "caccia all'uomo" nei confronti anche dei sostenitori della squadra ospitante;

la gravità dei fatti refertanti senza ombra di dubbio o interpretazione, comportano la conferma in toto delle sanzioni a carico dei tesserati della società ricorrente;

visto e applicato l'art. 36, comma 3 del C.G.S. ricorrono gli estremi per l'aggravio delle sanzioni a carico della società ricorrente;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

irroga, a titolo di aggravio, la DIFFIDA del campo di gioco della società Pol. San Giuseppe Rosarno;

**RECLAMO N. 91 del Sig. AQUINO Rocco (soc. A.S.D. Marina di Gioiosa)**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°101 del 19.02.2009 (Inibizione fino al 29.04.2009).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che dall'esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che i fatti ascritti al ricorrente sono senza alcun dubbio riprovevoli, ma non di meno considerata la lieve entità della protesta del Sig. Aquino Rocco, appare opportuno riformare la sanzione riducendola più confacente alla realtà dei fatti;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione inflitta al Sig. AQUINO Rocco fino al 31 MARZO 2009; dispone, accreditarsi la tassa sul conto della società Marina di Gioiosa.

**RECLAMO N. 92 della società U.S. ANDREOLESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 25.02.2009 (Squalifica calciatori CORASANITI Marco e MINNITI Piero per QUATTRO giornate di gara).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
ritenuto che dall'esame del referto di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale;  
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti a Corasaniti Marco e Minniti Piero ed in particolare che va tenuto conto che i fatti sono accaduti a fine gara quando la tensione e lo stress provocano delle reazioni emotive, nella fattispecie limitate ad atteggiamenti irrispettosi, che richiedono una particolare valutazione sanzionatoria;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta ai calciatori CORASANITI Marco e MINNITI Piero a TRE giornate; dispone, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 93 della società A.S. LIDO CALCIO A 5**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 25.02.2009 (Squalifica calciatore AGOSTO Vito fino al 31.07.2009, squalifica calciatore RAFFAELE Michel per QUATTRO giornate).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentante della società reclamante;  
rilevato che da un'attenta lettura del referto arbitrale emerge che i fatti ascritti ai sigg.ri Agosto e Raffaele seppur gravi vanno riquilibrati riconducendo alla realtà e, pertanto, per quanto riguarda Agosto Vito non si tratta di tentativo di aggressione, bensì di comportamento gravemente offensivo e minaccioso;  
anche riguardo il calciatore Raffaele Michel è conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore AGOSTO Vito fino al 30 APRILE 2009; riduce la squalifica inflitta al calciatore RAFFAELE Michel a TRE giornate di gara; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 94 della società A.S. BIANCHESE 1920**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 11.02.2009 (Squalifica calciatore VERSACE Francesco fino al 31.12.2009).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali;  
ritenuto che il reclamo è inammissibile poiché trasmesso fuori termine (art. 36, comma 2 del C.G.S.) nonché privo della relativa tassa.

P.Q.M.

Visto l'art. 36, comma 2 del C.G.S. dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi